

## **Legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1 – Ordinamento dell'artigianato**

### **Capo I – Esercizio delle attività nel settore automobilistico**

#### **Art. 24 (Professioni)**

**(1)** Il settore automobilistico comprende le seguenti professioni:

- a) meccatronico/meccatronica d'auto, <sup>11)</sup>
- b) tecnico/tecnica carrozziere, <sup>12)</sup>
- c) gommista.

#### **Art. 25 (Requisiti professionali)**

**(1)** Il titolare dell'impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata la maggioranza degli amministratori, in caso di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci, rispettivamente accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) diploma di maestro artigiano nella relativa professione, oppure iscrizione nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui all'articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3;
- b) diploma di lavorante artigiano per la relativa professione e, successivamente, almeno 18 mesi di esperienza professionale come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un'azienda del settore;<sup>14)</sup>
- c) diploma finale di una scuola professionale almeno biennale con formazione teorico-pratica e, successivamente, almeno 24 mesi di esperienza professionale come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un'azienda del settore;<sup>14)</sup>
- d) diploma di scuola media superiore o laurea in una materia tecnica corrispondente e, successivamente, almeno 18 mesi di esperienza professionale come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un'azienda del settore;<sup>14)</sup>
- e) almeno sei anni di esperienza professionale nella relativa professione in un'azienda del settore come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare.<sup>14)</sup>

#### **Art. 42/bis (Condizioni per il riconoscimento dei corsi)**

**(1)** I corsi assolti ai sensi dell'accordo Stato Regioni del 12 luglio 2018 sono riconosciuti come requisito professionale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, a condizione che le conoscenze acquisite durante il corso siano integrate da un anno di praticantato a tempo pieno presso un'azienda del settore e che il richiedente al termine abbia superato un esame per la verifica delle conoscenze e competenze acquisite durante il corso e il praticantato. I contenuti da trasmettere durante l'anno di praticantato, la composizione della commissione d'esame, le modalità dell'esame nonché i suoi contenuti sono definiti mediante decreto del direttore della ripartizione provinciale competente, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente disposizione. <sup>52)</sup>

- 11) La lettera a) dell'art. 24, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
- 12) La lettera b) dell'art. 24, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 28, comma 2, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
- 14) Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.P. 13 novembre 2009, Nr. 10, nelle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 25, comma 1, le parole „operaio specializzato o operaia specializzata" sono state sostituite dalle parole „operario qualificato o operaia qualificata"
- 52) L'art. 42/bis è stato inserito dall'art. 23, comma 3, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5